

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/2772, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1231/DDA/AL)

Con istanza DDA/2772, pervenuta in data 4 maggio 2020 (prot. n. DDA/0000996), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Columbia Pictures Industries Inc., Leone Film Group S.p.A. e Warner Bros. Entertainment Inc., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <http://cinemagratis.net>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Columbia Pictures Industries Inc.	Spiderman-homecoming	2017	<omissis>/
Columbia Pictures Industries Inc.	JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE	2017	<omissis>/
Columbia Pictures Industries Inc.	Il principe dimenticato	2020	<omissis>/
Leone Film Group S.p.A.	The Turning	2020	<omissis>/
Leone Film Group S.p.A.	THE GENTLEMEN	2020	<omissis>/
Leone Film Group S.p.A.	KNIVES OUT	2019	<omissis>/
Leone Film Group S.p.A.	1917	2020	<omissis>/
Leone Film Group S.p.A.	WHERE'D YOU GO, BERNADETTE?	2019	<omissis>/
Leone Film Group S.p.A.	BOMBSHELL	2020	<omissis>/
Leone Film Group S.p.A.	Kin	2019	<omissis>/

Direzione contenuti audiovisivi

Warner Bros. Entertainment Inc.	Doctor Sleep	2019	<omissis>/
Warner Bros. Entertainment Inc.	Joker	2019	<omissis>/
Warner Bros. Entertainment Inc.	Life of the party	2018	<omissis>/
Warner Bros. Entertainment Inc.	Shaft	2019	<omissis>/
Warner Bros. Entertainment Inc.	The Goldfinch	2019	<omissis>/

L'istante dichiara, inoltre, che: *“L'analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato.”*A

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, le opere audiovisive sopra riportate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito risulta verosimilmente registrato dalla società ENOM INC. raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@enom.com per conto di un soggetto non identificabile;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società A2Hosting Inc, con sede in Michigan, Stati Uniti; alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* che risultano esser localizzati in Michigan, Ann Arbor, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/2772 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Direzione contenuti audiovisivi

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Alessandra Lenzi, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/2772**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/2772, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 20 maggio 2020**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore